

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

**OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) -
Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti**

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare contiene la disciplina relativa all'eco-schema 1, valida a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

I pagamenti sono erogati sotto forma di pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni risultati ammissibili all'esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari medi pianificati nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del Piano Strategico Nazionale. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA o degli ettari ammissibili accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

2. Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

2.1 Classyfarm

L'intervento in questione prevede l'utilizzo del sistema ClassyFarm. Si tratta di un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale - BDN, ricetta elettronica veterinaria - REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. ClassyFarm viene utilizzato per la gestione e il controllo di alcuni interventi della Politica Agricola Comune (PAC) quali aiuti accoppiati, eco-schemi e benessere animale dello sviluppo rurale.

Si rappresenta che tra le condizioni di ammissibilità all'intervento viene richiesta l'adesione a ClassyFarm, pertanto, è necessario che l'agricoltore, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, abbia provveduto alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, al fine di acquisire le necessarie informazioni sull'andamento della gestione aziendale, attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza.

Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti.

In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

2.2 Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145, il pagamento è concesso all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

L'intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

In particolare:

- **Livello 1:** riduzione dell'antimicrobico resistenza.

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai

quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).

Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
 - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra:

- un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla la Ricetta Elettronica);
- un denominatore: la consistenza media annua dei capi considerando anche le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale).

La DDD consente di valutare ad ogni allevatore i giorni di trattamento totali dell'anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici).

La mediana di riferimento viene determinata a livello regionale o di Provincia autonoma annualmente da Classyfarm per ogni specie animale e orientamento produttivo come sopra elencati.

Il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l'anno 2023 il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del livello 1 sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN **al 31 dicembre dell'anno di domanda. Conseguentemente, entro la medesima data, gli agricoltori devono provvedere ad eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti.**

- **Livello 2:** adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento.

L'allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Sono ammissibili al premio i seguenti allevamenti:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;

- a duplice attitudine;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065.

Con riferimento alla sola campagna 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. L'impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento. Si precisa, altresì, che la richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l'agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1.

Con riferimento all'obbligo di pascolamento, lo stesso si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 ed è verificato dagli Organismi pagatori, anche sulla base di quanto ulteriormente previsto al successivo paragrafo 2.2.1.

Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l'anno 2023 il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

2.2.1 Demarcazione Livello 1 e Livello 2 e calcolo delle UBA premiabili

L'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145, stabilisce che l'agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al

Livello 2 dell'eco-schema 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

Al riguardo occorre precisare che la richiesta di adesione al SQNBA, che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale può dare luogo esclusivamente ad un unico pagamento.

Conseguentemente, nel solo caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

In tal caso, poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l'intera consistenza dell'allevamento per orientamento produttivo, la stessa è altresì utilizzata per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale sono sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l'impegno di pascolamento che, si rammenta, per la campagna 2023, è verificato nei termini indicati dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Inoltre, per quanto concerne i suini, che non sono identificati e registrati singolarmente in BDN, non è ammissibile il pascolo con un gruppo di animali; il pascolamento per tale specie animale deve obbligatoriamente riguardare l'intero allevamento.

Ai fini della verifica del carico UBA/ha ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è altresì necessario che il beneficiario del premio che ha assunto l'impegno abbia la disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica.

Il premio del Livello 2, pertanto, nell'annualità 2023 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano detentori di capi animali nelle forme riconosciute (detentore, responsabile del pascolo, ecc.) e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità di quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

2.2.2 Deroghe Livello 2

In deroga all'obbligo di aderire alla certificazione SQNBA, l'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede comunque la possibilità di percepire il premio in questione nei due seguenti casi:

- a) per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo, in quanto la certificazione dell'allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA, indipendentemente dalla dimensione.
La deroga in questione è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- b) per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento. In tale caso è fatto obbligo di rispettare l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del presente decreto che è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

2.2.3 Importi unitari

Il sostegno è concesso per tutte le UBA oggetto d'impegno come pagamento annuale per le unità di bestiame adulto, secondo gli importi unitari previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 1), di seguito riepilogati:

- Livello 1:
 1. Bovini da latte 66,0 €/UBA;
 2. Bovini da carne 54,0 €/UBA;
 3. Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA;
 4. Bufalini 66,0 €/UBA;
 5. Vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA;
 6. Suini 24,0 €/UBA;
 7. Ovini 60,0 €/UBA;

8. Caprini 60,0 €/UBA;

➤ Livello 2

1. Bovini da latte e duplice attitudine 240,0 €/UBA;
2. Bovini da carne 240,0 €/UBA;
3. Suini 300,0 €/UBA.

Si rammenta che gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005